

ALLEGATO "B" REPERTORIO 35420 RACCOLTA 14218

STATUTO

COOPFIDI

Confidi unitario per l'Artigianato e la Piccola e Media Impresa

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, MUTUALITÀ PREVALENTE, FINALITÀ E DURATA

**ART.1 (Costituzione, Denominazione e Sede)**

È costituita una Società cooperativa consortile con la denominazione "COOPFIDI, confidi unitario per l'Artigianato e la Piccola e Media Impresa, Società Cooperativa Consortile" e, in forma abbreviata COOPFIDI.

Promossa da CNA, Confartigianato e ACAI, è composta dalle imprese artigiane e dalle micro, piccole e medie imprese non artigiane di cui ai commi 8 e 9 dell'art.13 del D.L. 269/03 convertito con legge 326/03, aventi sede o unità operative nel territorio italiano; è una Società Cooperativa Consortile di garanzia collettiva dei fidi (confidi) e persegue gli scopi di cui all'art. 2602 C.C. come previsto dall'art. 2615 ter C.C..

La società ha sede nel Comune di Roma.

Potrà istituire filiali, agenzie, sportelli e recapiti sul territorio italiano, nonché uffici di rappresentanza anche all'estero.

Per quanto non contemplato o diversamente disciplinato nel presente statuto si fa riferimento alla disciplina sulle società per azioni in quanto compatibile con la natura cooperativa della società consortile.

La società è amministrata secondo il modello tradizionale.

**ART. 2 (Mutualità prevalente)**

COOPFIDI non ha fini di lucro ed ha carattere di mutualità prevalente in quanto:

- a) non è prevista la possibilità di distribuire avanzi di gestione di ogni genere o sotto qualunque forma ai soci;
- b) non è prevista la remunerazione degli strumenti finanziari in quanto non ne è autorizzata l'emissione;
- c) è vietata la distribuzione delle riserve ai soci;
- d) vi è l'obbligo di devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale, ai fondi mutualistici di cui all'art.13 del D.L. 269/03 convertito dalla L. 326/03;
- e) è iscritto nell'apposito albo delle cooperative a mutualità prevalente tenuto a cura del Ministero delle Attività Produttive articolato su base provinciale.

**ART. 3 (Finalità)**

COOPFIDI ha quale scopo sociale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2602 del C.C.:

- a) lo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali e delle altre attività di cui all'articolo 13 del D.L. 269/03 e successive modificazioni e integrazioni. Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché, utilizzati in funzione di garanzia, depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie;
- b) La prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato per l'esecuzione di obblighi fiscali;
- c) La gestione di fondi pubblici di agevolazione e fondi pubblici di garanzia, cogaranzia, controgaranzia o riassicurazione;

d) La stipula di contratti con banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese socie al fine di facilitarne la fruizione;

e) lo svolgimento in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, delle attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 106 del D. Lgs 385/93 e successive modifiche e integrazioni;

f) La gestione di fondi destinati alla prevenzione del fenomeno dell'usura ai sensi della Legge 108/96 ed eventuali successive modificazioni o di emanazione di altri Enti Pubblici;

g) l'attività di informazione, consulenza e assistenza verso le imprese per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle imprese, in quanto connessa e complementare a quella di prestazione di garanzie collettive;

h) la promozione nell'ambito dei soci e delle imprese del territorio di iniziative dirette a favorire la conoscenza e l'attuazione della normativa Comunitaria, Nazionale, Regionale in materia di incentivazione alle imprese alle loro forme associate; la conoscenza delle opportunità e dei progetti attivati dalla Regione Lazio e da Enti Pubblici e privati a qualsiasi livello aventi applicazione nel comparto artigiano e delle micro, piccole e medie imprese del Lazio;

i) l'accesso mediante partecipazione, direttamente o in associazione con terzi, a gare pubbliche di aggiudicazione e la stipula di accordi privati o di apposite convenzioni, ai fondi destinati al comparto artigiano o delle micro, piccole e

medie imprese, nonchè ai fondi destinati alla garanzia, anche raccogliendo le domande e svolgendo l'attività istruttoria per conto di enti e società pubbliche, anche con funzioni di tesoreria e di promozione degli stessi, privilegiando la collaborazione attiva dei soci;

l) la stipula di convenzioni con associazioni, enti o società pubbliche e private operanti nel settore del credito e più in generale l'assunzione di incarichi per l'organizzazione o la partecipazione a iniziative di promozione, sviluppo, formazione e qualificazione imprenditoriale dell'artigianato della micro, piccola e media impresa;

m) l'attività di formazione rivolta alla crescita e al rafforzamento del comparto artigiano e delle piccole e medie imprese anche attraverso la partecipazione a bandi e gare pubbliche e private, direttamente o in associazione con altri soggetti pubblici o privati.

Nel rispetto delle norme speciali del settore, la società consortile potrà operare anche nei confronti di terzi non soci e partecipare a programmi di cooperazione internazionale.

COOPFIDI potrà inoltre compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, purché accessorie e funzionali alla realizzazione degli scopi sociali.

COOPFIDI potrà assumere partecipazioni in imprese strumentali o in società aventi oggetto sociale affine o in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

È comunque vietata la raccolta del risparmio presso il pubblico.

**ART. 4 (Durata)**

COOPFIDI ha durata fino al 31 dicembre del 2050 e tale termine potrà essere prorogato anche prima della sua scadenza con delibera dell'Assemblea straordinaria

## **TITOLO II**

### **ATTIVITÀ**

#### **ART. 5 (Garanzie)**

Per il conseguimento delle finalità sociali COOPFIDI svolge le seguenti attività:

- a) concessione di garanzie, cogaranzie dei fidi a fronte di operazioni di credito o di leasing o di factoring o di altri prodotti finanziari innovativi;
- b) concessione di garanzie, cogaranzie pubbliche;
- c) concessione di crediti di firma sotto qualunque forma;
- d) gestione dei fondi di garanzia, di natura sia pubblica sia privata.

Coopfidi può avvalersi di cogaranzie, controgaranzie, riassicurazioni e ogni altra protezione del rischio fornite da altri soggetti

#### **ART. 6 (Gestione Fondi e Contributi pubblici)**

Ricorrendone le condizioni, COOPFIDI può gestire fondi pubblici relativi a contributi in conto capitale, in conto impianti, in conto canoni di leasing, in conto interesse o in forma di finanziamenti agevolati ed altri prodotti finanziari a favore delle imprese socie nonché a favore delle imprese, sulla base di specifici interventi settoriali e/o territoriali delle Amministrazioni Locali o delle Camere di Commercio, relativi al credito.

Coopfidi può inoltre elaborare in collaborazione con gli Enti Locali interessati, ed anche su iniziativa di questi, programmi di sviluppo

dell'artigianato e delle PMI nell'ambito dei Sistemi Economici Locali, dei patti territoriali, dei contratti di area e degli accordi di programma.

**Articolo 7 (Attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale)**

Ricorrendone le condizioni e nei limiti previsti dalla normativa, Coopfidi può esercitare nei confronti del mercato l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

**TITOLO III**

**PATRIMONIO**

**ART. 8 (Patrimonio)**

Il patrimonio di COOPFIDI è rappresentato:

- a) dal capitale sociale rappresentato da quote del valore di almeno euro 25 (venticinque) sottoscritte da ciascuna impresa associata;
- b) dal fondo consortile;
- c) dalle altre riserve costituite per legge, per statuto o per delibera assembleare;
- d) da eventuali contributi ordinari o straordinari versati dalle imprese socie;
- e) da contributi erogati dalla Regione Lazio;
- f) da contributi erogati dal sistema camerale del Lazio;
- g) dal fondo di riserva ordinario costituito da una quota non inferiore al 30% degli avanzi di gestione annuali;
- h) da eventuali contributi dello Stato o di Enti Pubblici, da donazioni, da lasciti o elargizioni di altri Enti, Associazioni, privati e altri;
- i) dalla riserva non divisibile tra i soci di COOPFIDI, costituita con i contributi concessi dalla Regione Lazio per l'attività di garanzia alla data del

31.12.05, che potrà essere confluita con delibera del Consiglio di Amministrazione nel Fondo Consortile, mantenendo comunque la propria indisponibilità.

#### **ART. 9 (Entrate diverse)**

Per il raggiungimento delle finalità di cui al predetto articolo 3 e per le spese di gestione, COOPFIDI provvede anche con le somme provenienti da entrate diverse da quelle indicate nel precedente articolo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo tali somme possono essere costituite:

- a) da contributi regionali appositamente erogati;
- b) dai proventi derivanti dalle attività istituzionali di garanzia;
- c) dai proventi derivanti dalle altre attività;
- d) dalle rendite patrimoniali e da ogni altro provento.

#### **ART. 10 (Patrimoni destinati)**

La società consortile può costituire patrimoni destinati ad uno specifico intervento ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.

La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 32 del presente statuto.

### **TITOLO IV**

#### **SOCI**

#### **ART. 11 (Requisiti dei soci)**

Possono far parte di COOPFIDI le imprese iscritte agli albi delle imprese artigiane e i rispettivi consorzi, aventi i requisiti pro tempore vigenti in base alla legge 8 agosto 1985 n.443 e successive modifiche e integrazioni (Legge quadro sull'artigianato).

Possono inoltre far parte della società cooperativa consortile:

A. le micro, piccole e medie imprese non artigiane di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 13 del DL 269/03 convertito con legge 326/03 e le imprese costituenti nelle more dell'iscrizione alla Camera di Commercio

B. Possono rimanere associati i consorzi, le società cooperative e le società consortili svolgenti l'attività di garanzia collettiva fidi, come definiti in DL (i confidi), se già iscritti a Libro soci alla data del 1 gennaio 2008 e possono rimanere associate le Associazioni Sindacali promotrici di cui all'art.1 c.2 dello statuto, nonché le società e gli enti pubblici e privati ritenuti utili per il conseguimento degli scopi sociali che, ai sensi e con i limiti dell'art.54 DL fossero già iscritti al Libro Soci della Società alla data del 2 ottobre 2003.

C. Se e in quanto consentito dalle normative vigenti, possono far parte di **Coopfidi**, Enti pubblici, Istituti di Credito e Società finanziarie a prevalente capitale pubblico.

I soggetti di cui ai commi B. e C. di questo articolo non possono usufruire dei servizi di cui al Art.3.

La Regione Lazio e gli altri enti Pubblici locali, direttamente o attraverso Società proprie o partecipate, potranno partecipare alla società cooperativa consortile come soci sovventori ai sensi della Legislazione vigente.

Non può far parte di COOPFIDI l'impresa fallita o in liquidazione o che abbia in corso procedure concorsuali, né il cui titolare o uno dei soci abbiano riportato l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore a nove.

**ART. 12 (Ammissione)**

L'ammissione dei soci è fatta su domanda scritta degli interessati che deve contenere, oltre a quanto previsto dal Regolamento interno, la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio stesso, nel libro soci.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato che, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli amministratori, nella redazione del bilancio o nella nota integrativa, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte in merito all'ammissione di nuovi soci.

#### **ART. 13 (Obblighi)**

Il socio deve sottoscrivere e versare almeno una quota del valore nominale previsto dal presente statuto.

In base a quanto previsto dal Regolamento interno e ai deliberati del Consiglio di Amministrazione, deve sottoscrivere e versare incrementi di quota in proporzione all'entità delle prestazioni di garanzia ottenute.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che il socio versi un sovrapprezzo non rimborsabile in seguito a recesso, decadenza, esclusione e morte.

Il socio è tenuto ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni sociali e a favorire in ogni modo gli interessi della società.

Il socio è tenuto al versamento di un contributo per l'attività di garanzia con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione ed eventuali altri contributi deliberati dal CdA.

#### **ART. 14 (Perdita della qualità di socio)**

La perdita della qualità di socio ha luogo per causa di recesso, decadenza, esclusione e morte quando si tratta di soci imprese individuali; per recesso, esclusione, decadenza e chiusura della liquidazione quando si tratta di soci imprese costituite in forma societaria; essa deve essere annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

Il RECESSO ha effetto dalla data di accoglimento della domanda. La dichiarazione di recesso inviata con lettera raccomandata, a norma dell'art. 2532 cod.civ. va presentata al Consiglio di Amministrazione che, entro sessanta giorni, rilevata la fondatezza delle ragioni addotte, non in contrasto con la disciplina legale, dovrà deliberarne l'accettazione, da annotare nel libro dei soci.

Il recesso è consentito altresì al socio che abbia avuto negato ripetutamente i finanziamenti richiesti tramite la Cooperativa nell'ambito applicativo delle convenzioni previste dalla legislazione regionale.

La dichiarazione di recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso in cui è stata presentata, se pervenuta tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

La DECADENZA è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dell'impresa per la quale sono venuti meno i requisiti d'accesso, ovvero sono

intervenute le cause di inidoneità o di incompatibilità di cui al precedente art. 11.

In caso di rapporti mutualistici in corso, salvo che il Consiglio di Amministrazione non deliberi diversamente, questi possono essere mantenuti in essere fino alla naturale scadenza; in tal caso la decadenza del rapporto sociale ha effetto dal momento in cui tali rapporti cessano. Dal momento in cui si verificano le condizioni per la decadenza fino al momento in cui la decadenza ha effetto sul rapporto sociale, il socio non può stabilire ulteriori rapporti mutualistici oltre a quelli in corso.

L'ESCLUSIONE è deliberata dal Consiglio di Amministrazione:

- a) per mancato versamento, a seguito di intimazione degli amministratori, anche parziale, della quota sottoscritta a norma dell'art. 14 o per inadempienza di altre obbligazioni assunte verso la società cooperativa;
- b) per inosservanze gravi alle disposizioni dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni degli organi sociali.

È escluso:

- il socio che sia dichiarato fallito ovvero in liquidazione coatta amministrativa;
- il socio insolvente nei confronti della società cooperativa, per il quale sia stata deliberata la perdita definitiva.

L'esclusione ha effetto dalla comunicazione della delibera di esclusione o di constatazione di esclusione di diritto da parte del Consiglio di Amministrazione.

In caso di decesso, eventuali eredi provvisti dei requisiti per far parte della società cooperativa possono essere ammessi a socio e subentrare al socio

deceduto nei rapporti mutualistici pendenti tra quest'ultimo e la società cooperativa, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

**ART. 15 (Comunicazioni sociali)**

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione, a norma dell'articolo precedente, devono essere comunicate ai soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'adozione della deliberazione stessa, o con qualsiasi altro mezzo scritto anche telematico idoneo ad attestare l'avvenuto ricevimento all'indirizzo comunicato dal socio e risultante dal libro dei soci.

**ART. 16 (Liquidazione quote)**

Hanno diritto alla liquidazione della quota:

- a) i soci receduti;
- b) i soci decaduti e/o, in caso di imprese costituite in forma societaria, i soci per i quali sia avvenuta la chiusura della liquidazione, che abbiano presentato formale richiesta di liquidazione con raccomandata;
- c) gli eredi dei soci deceduti che abbiano presentato formale richiesta di liquidazione con raccomandata.

La liquidazione della quota, di importo non superiore a quello versato a titolo di capitale e ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene entro centottanta giorni dalla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui ha effetto il recesso o in cui è stata presentata richiesta di liquidazione.

In ogni caso, quali che siano le circostanze di cui al comma precedente, il socio non ha diritto alla liquidazione della quota prima che siano risolti tutti i rapporti mutualistici.

In caso di mancata richiesta di liquidazione nei casi in cui è prevista, la società cooperativa assegna l'intero valore della quota a riserva patrimoniale.

#### **ART. 17 (Trasferimento delle quote)**

Le quote sociali sono nominative, indivisibili e non possono essere date in usufrutto, né sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura; esse si considerano vincolate soltanto a favore della società a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Le quote possono esser cedute con effetto verso la società solo previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e purché l'acquirente sia socio o abbia i requisiti di ammissibilità di cui al precedente Art. 12.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente Art. 13.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Il provvedimento, che concede l'autorizzazione al trasferimento della quota, impegna il Consiglio di Amministrazione ad iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che non risulti già socio e che abbia i requisiti di ammissibilità e, a cancellare sempre dal libro soci, il socio cedente, nel rispetto di quanto previsto ai precedenti Artt. 13 e 15.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

#### **Articolo 18 (Sostenitori)**

Gli Enti pubblici e privati di cui all'articolo 13, comma 10, del D.Lgs. 269/03 convertito con legge 326/03 possono sostenere l'attività di Coopfidi attraverso contributi e garanzie non finalizzate a singole operazioni.

**ART. 19 (Regolamento interno generale)**

I rapporti tra COOPFIDI ed i soci saranno disciplinati da apposito "Regolamento interno generale" approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale.

Altre eventuali attività potranno essere regolate da regolamenti interni specifici, da sottoporre alla approvazione del Consiglio.

**TITOLO V**

**ORGANI SOCIALI**

**ART. 20 (Organi)**

Gli organi della società sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato Crediti;
- e) il Collegio Sindacale;

Possono inoltre essere nominati:

- f) il Direttore Generale;

Tutti gli esponenti aziendali, in relazione al rispettivo ruolo, dovranno risultare in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa di vigilanza applicata ai confidi.

**ASSEMBLEA DEI SOCI**

**ART. 21 (Costituzione Assemblea)**

All'Assemblea generale partecipano i soci delegati dalle Assemblee separate secondo le modalità indicate nel successivo articolo 27.

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che, in regola con i rapporti mutualistici in corso, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio non amministratore e non legato a vincoli di dipendenza o di collaborazione con la società.

Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il numero delle quote possedute e non può esercitare il voto per conto di più di tre soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

All'Assemblea generale possono inoltre partecipare senza diritto di voto, qualora non abbiano la qualifica di soci, i rappresentanti di Enti e Amministrazioni pubbliche, i Presidenti delle Camere di Commercio o loro delegati e il Presidente, o un suo delegato, per ciascuna delle Associazioni Imprenditoriali operanti con Coopfidi.

#### **ART. 22 (Avviso di convocazione)**

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante avviso che ne determina l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato su almeno uno dei seguenti quotidiani:

- Il Tempo;
- Il Messaggero;

- La Repubblica.

almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

In alternativa è ammessa la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla decisione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **ART. 23 (Convocazione ordinaria)**

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, salvo i casi previsti dalla legge e, comunque, quando ne sia fatta richiesta dai soci che rappresentano almeno un decimo dei voti.

Nelle ipotesi di cui all'art. 2364 2° comma codice civile, il termine di centoventi giorni può essere prorogato a centottanta.

Essa può svolgersi sia presso la sede legale di COOPFIDI, sia in qualsiasi altro luogo e località del Lazio.

#### **ART. 24 (Competenze)**

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

In particolare:

a) approva il bilancio;

- b) determina l'ammontare degli eventuali contributi straordinari da richiedere ai soci;
- c) stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nei limiti stabiliti dal successivo articolo 30;
- d) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 29 e ne stabilisce i compensi;
- e) nomina i componenti del Collegio Sindacale ed il Presidente e ne stabilisce gli emolumenti;
- f) nomina il revisore contabile cui è affidato il controllo contabile di cui all'articolo 2409 bis del codice civile;
- g) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- h) determina l'ammontare del valore nominale delle quote nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8 lett.a). L'assemblea può delegare al Consiglio di Amministrazione la delibera di determinazione dell'ammontare del valore nominale delle quote.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione per deliberare le modifiche dello Statuto, nominare e fissare i poteri dei liquidatori a norma dell'articolo 2487 del codice civile e per deliberare altresì sullo scioglimento di COOPFIDI stesso con la maggioranza indicata al successivo articolo 28 del presente statuto.

#### **ART. 25 (Presidenza)**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di COOPFIDI e, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in caso di loro assenza o impedimento, dal consigliere più anziano.

Il Presidente è assistito dal Segretario nominato dall'Assemblea, incaricato di redigere il verbale della seduta.

Non occorre l'assistenza del Segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

**ART. 26 (Validità e modalità di svolgimento)**

Le Assemblee ordinarie sono validamente costituite, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci con diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Le votazioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno si fanno per alzata di mano e non è ammesso il voto segreto.

Le elezioni delle cariche sociali possono anche avvenire per acclamazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati; in caso di parità di voti la proposta messa in votazione s'intende respinta.

Per l'elezione alle cariche sociali, a parità di voti, è eletto il più anziano per età.

Le Assemblee straordinarie possono validamente deliberare quando in prima convocazione siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci con diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati fatto salvo il caso dello scioglimento anticipato della società per la cui deliberazione è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo degli aventi diritto al voto.

Per le deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea ordinaria sono riportate in processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario. I processi verbali delle Assemblee straordinarie, fatte salve le deroghe previste da leggi speciali, sono redatti da un notaio.

#### **ART. 27 (Assemblee separate)**

Ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile, l'Assemblea generale è preceduta dalle Assemblee separate nelle Filiali in cui sia stata istituita una sezione dei soci.

Per tali convocazioni dovranno essere osservate le seguenti formalità:

- a) le Assemblee separate sono convocate dal Consiglio d'Amministrazione;
- b) devono essere convocate con il medesimo avviso dell'Assemblea generale, ovvero con l'invio ai soci di ciascuna filiale, dell'invito contenente l'ordine del Giorno, mediante mezzo scritto idoneo ad attestare l'avvenuto ricevimento all'indirizzo indicato dai soci stessi;
- c) le date di convocazione delle Assemblee separate potranno essere contemporanee, ma comunque la data dell'ultima deve precedere di almeno due giorni quella fissata per la convocazione dell'Assemblea generale;
- d) anche per le Assemblee separate dovrà essere indicata la data della prima e/o della seconda convocazione, che dovrà essere di almeno due ore successiva a quella della prima;
- e) nell'avviso dovrà essere chiaramente indicato che le Assemblee separate sono convocate per discutere e deliberare in merito al medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale e per l'elezione dei propri delegati a questa Assemblea.

Per la partecipazione dei soci alle Assemblee separate, per la costituzione e per la validità delle medesime e per le votazioni si applicano, in quanto compatibili, i precedenti articoli del presente statuto.

Ogni socio ha diritto di partecipare all'Assemblea separata della Sezione Soci della filiale in cui si è associato o di farsi rappresentare da altro socio della stessa sezione.

L'Assemblea separata è presieduta da persona designata dai soci presenti.

Ogni Assemblea separata elegge a maggioranza un numero di delegati per l'Assemblea generale, proporzionalmente alla consistenza dei soci iscritti e all'ammontare dei finanziamenti concessi con garanzia da ciascuna Filiale in cui sia stata istituita una sezione dei soci.

In base al numero dei delegati spettanti deve essere garantita la rappresentanza proporzionale delle minoranze espresse nell'Assemblea separata.

L'Assemblea separata ha il potere di precisare ai propri delegati le questioni da prospettare all'Assemblea generale sulle materie poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea separata si avvale di un Segretario di propria nomina per la redazione del processo verbale.

#### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

##### **ART. 28 (Composizione, nomina e sostituzione)**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri.

Possono fare parte del Consiglio di Amministrazione rappresentanti delle Associazioni Artigiane locali, rappresentanti di Enti ed Amministrazioni locali.

Possono essere nominati Consiglieri di Amministrazione anche non soci purché la maggioranza dei Consiglieri sia costituita da soci.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La carica di amministratore non è cumulabile con quella di amministratore in più di tre società operanti nel settore dell'intermediazione creditizia e finanziaria.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino all'Assemblea successiva, in base al disposto dell'articolo 2386 del codice civile e se nominati scadono insieme agli altri amministratori.

Il Consiglio elegge fra i propri membri, nell'ambito degli imprenditori eletti dall'Assemblea, il Presidente e il Vicepresidente, che sono rieleggibili.

Gli amministratori sono esonerati dal prestare cauzione, salvo parere diverso dell'Assemblea.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione membri legati da parentela o affinità fino al terzo grado incluso.

#### **ART. 29 (Remunerazione degli amministratori)**

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese per ragione del loro ufficio e un compenso determinati dall'Assemblea all'atto della loro nomina.

#### **ART. 30 (Convocazione del Consiglio)**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dai Sindaci.

L'avviso di convocazione deve essere inviato al domicilio di ciascun Consigliere mediante lettera raccomandata ovvero mediante fax o posta elettronica, con accusa di ricevimento almeno otto giorni prima della seduta.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta telegraficamente, fatta salva la disponibilità della maggioranza del Consiglio, con almeno due giorni di anticipo.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente o di chi ne fa le veci, nomina il Segretario.

**ART. 31 (Validità delle sedute)**

Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri in carica, non ammettendosi deleghe.

Il Consiglio può essere tenuto anche in più luoghi, audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione;
- che sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente ed il segretario.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale, senza diritto di voto.

#### **ART. 32 (Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione)**

La gestione della società spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:

a) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;

b) dare attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea;

c) accettare donazioni, lasciti ed elargizioni comunque pervenuti, da destinare in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 del presente statuto;

d) redigere il bilancio e le relative relazioni di gestione;

- e) predisporre il Regolamento interno generale e gli eventuali regolamenti interni specifici;
- f) definire le procedure per la gestione dei fondi regionali;
- g) aderire ad un fondo di garanzia interconsortile e/o promuoverne la costituzione;
- h) deliberare sulla costituzione dei patrimoni destinati;
- i) determinare l'imputazione a capitale sociale dei fondi rischi e delle altre riserve patrimoniali come previsto nel precedente articolo 8;
- j) nominare tra i propri membri il Presidente;
- k) nominare tra i propri membri il Vicepresidente;
- m) nominare il Direttore Generale ed eventualmente il Vice Direttore Generale, determinandone i poteri e il trattamento giuridico ed economico oltre a determinare la sospensione, rimozione e cessazione dall'incarico;
- n) approvare il Regolamento Interno e gli altri regolamenti specifici su proposta del Direttore Generale;
- o) assumere e licenziare i dipendenti e definire il loro relativo trattamento ed eventualmente delegare tale funzione al Direttore Generale, con l'esclusione dei rapporti inerenti quadri e dirigenti della struttura;
- p) nominare il Comitato Crediti determinandone la composizione ed attribuendogli poteri delegati, avocabili e revocabili, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile e determinando gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati stessi;
- q) deliberare il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale e l'istituzione o la soppressione di filiali, agenzie, sportelli o recapiti;
- r) provvedere agli adeguamenti statutari a disposizioni normative inderogabili;

s) acquistare o rimborsare quote della società.

t) Effettuare operazioni immobiliari;

u) Acquisire o dismettere partecipazioni;

v) delegare i propri poteri di firma.

#### **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

##### **ART. 33 (Compiti)**

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori.

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente esercita inoltre i poteri che gli sono delegati dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito ad ogni effetto dal Vicepresidente, ovvero dal consigliere più anziano.

La firma di quest'ultimo costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza o dell'impedimento.

#### **IL COMITATO CREDITI**

##### **ART. 34 (Comitato Crediti)**

Il Consiglio d'Amministrazione nomina un Comitato Crediti.

Al Comitato Crediti il Consiglio di Amministrazione delega entro determinati limiti di autonomia la funzione di delibera dei crediti oggetto dell'attività della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione determina l'ambito di competenza del Comitato, ne nomina i componenti e ne regola il funzionamento.

Del Comitato fa parte il Presidente che lo convoca e lo presiede e si compone complessivamente di tre ( 3 ) membri scelti tra i membri del Consiglio di Amministrazione, i quali devono presentare requisiti di professionalità ed esperienza nel settore del credito.

I membri del Comitato rimangono in carica fino alla scadenza prevista per il Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio sindacale, data la sua funzione aziendale di controllo, potrà assistere a tutte le riunioni del Comitato.

Il Comitato Crediti è convocato e presieduto dal Presidente, in qualità di proponente delle richieste di concessione crediti.

Il Comitato crediti potrà attribuire ad un suo membro le funzioni di segretario.

In tal caso, il segretario dovrà provvedere ad ogni incombenza relativa al funzionamento del Comitato stesso.

Le deliberazioni del Comitato crediti saranno considerate valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e con il voto favorevole dei presenti aventi diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'entità di un gettone di presenza per ciascun membro del Comitato.

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

##### **Articolo 35 (Direzione Generale)**

La direzione della società è affidata al Direttore Generale, coadiuvato da un eventuale Vicedirettore Generale, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Direttore Generale partecipa ai lavori del Consiglio di Amministrazione e dell'eventuale Comitato Esecutivo senza diritto di voto.

Il Direttore Generale:

- a) attua le direttive del Consiglio di Amministrazione per la gestione della società e, in particolare, garantisce un'efficace gestione dell'operatività aziendale e dei rischi a cui la società si espone;
- b) provvede, periodicamente, alla verifica dell'adeguatezza dell'organico e formula al Consiglio di Amministrazione proposte di aggiornamento della struttura organizzativa;
- c) compie tutte le operazioni di gestione non specificatamente riservate al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo;
- d) costituisce il vertice della struttura organizzativa e pertanto è a capo del personale ed esercita, nei riguardi di questo, le funzioni assegnategli dalle norme regolanti i relativi rapporti di lavoro e dalle deleghe attribuite dal Consiglio d'Amministrazione;
- e) provvede al rilascio di garanzie e alla concessione di finanziamenti nei limiti di importo e di rischio previsti nel Regolamento del Credito approvato dal Consiglio d'Amministrazione.

#### **Il COLLEGIO SINDACALE**

##### **ART. 36 (Composizione)**

Il Collegio Sindacale di COOPFIDI si compone di tre Sindaci effettivi e di due supplenti scelti tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili previsto dall'articolo 1 del D. Lgs. 27.1.1992.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili

##### **ART. 37 (Riunioni)**

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; il componente del Collegio Sindacale che senza giustificazioni, durante lo stesso esercizio, non partecipa a due riunioni consecutive del Collegio, decade dalla carica.

Sono ammesse le riunioni del Collegio per mezzo di strumenti di telecomunicazione, con le stesse modalità sopra previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Spettano al Collegio Sindacale i doveri e i poteri previsti dall'articolo 2403 del C.C. e dalle leggi di settore. In particolare, contribuisce a garantire la regolarità e l'adeguatezza della gestione, preservando l'autonomia della società; effettua gli adeguati controlli sull'operato dell'amministrazione; valuta l'adeguatezza e il giusto funzionamento della struttura organizzativa; valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema di controllo interno; coordina le sue funzioni con le strutture organizzative finalizzate al controllo interno al fine di approfondire il grado di conoscenza sull'andamento della gestione aziendale, effettua le comunicazioni alla Banca d'Italia ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 112 del D. Lgs. 385/93 e successive modifiche e integrazioni.

Gli accertamenti, i rilievi e le deliberazioni dei Sindaci devono essere verbalizzate in apposito registro.

#### **ART. 38 (Requisiti)**

Le cause d'ineleggibilità alla carica di Sindaco o di decadenza dall'ufficio sono quelle di cui all'articolo 2399 del codice civile.

#### **Articolo 39 (Il revisore contabile)**

Il revisore contabile o società di revisione nominato dall'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, esercita la funzione di revisione

legale ai sensi dell'articolo 2409 bis del codice civile e del decreto legislativo 27/1/2010 n. 39, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale.

L'Assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico.

Il revisore contabile o la società di revisione per tutta la durata del loro mandato non dovranno incorrere nelle cause di decadenza previste dalla normativa di riferimento. In difetto essi sono ineleggibili e decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina di un nuovo revisore.

I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale.

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 40 (Bilancio)**

L'esercizio sociale ha inizio il 1° di gennaio e termina il 31 di dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione predispone i bilanci e li trasmette, corredati dalle relazioni del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale, all'Assemblea per l'approvazione, secondo le procedure del codice civile.

La relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e la relazione del Collegio Sindacale devono indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici della società.

I bilanci vengono depositati in copia nella sede del COOPFIDI insieme alle relazioni degli amministratori e dei sindaci nei quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli interessati possano prenderne visione.

Gli avanzi netti di esercizio sono attribuiti:

- a) almeno il 30% al fondo di riserva legale;
- b) l'eventuale somma residua ad una o più riserve facoltative indivisibili tra i soci.

Le perdite di esercizio vanno invece imputate alle facoltative riserve di cui al comma precedente, qualora capienti.

In caso di esaurimento delle riserve, le perdite dovranno essere imputate al capitale sociale.

È vietata comunque la distribuzione delle riserve ai soci, né possono essere distribuiti ai soci avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma, né è prevista la ripartizione di ristorni ai soci.

#### **ART. 41 (Scioglimento)**

In caso di scioglimento della Società, la somma che risulta disponibile alla fine della liquidazione dedotte soltanto le quote sociali in misura non superiore all'importo versato, dovrà essere devoluta ai fondi mutualistici di cui all'art. 13 del D.L. 269/03 convertito dalla legge 326/03 ovvero ad altri fondi a questi equiparati da norme speciali, nel rispetto della previsione di cui all'articolo 2514, comma primo, lettera d), del C.C.

#### **Articolo 42 (Rimandi)**

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia di confidi, intermediazione finanziaria e cooperazione.

In particolare si farà riferimento alle disposizioni impartite dalla Autorità di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 385/93 art.106 e 107 e successive modificazioni ed integrazioni

Firmato: PEDUZZI Luciano Osvaldo - Maria Emanuela VESCI, Notaio